



TRIBUNALE DI CATANIA – VI SEZ. CIVILE

Proc. N. 739 /2022

La G.E.,

sciogliendo la precedente riserva,

esaminati gli atti processuali, osserva quanto segue.

Con atto depositato il 07/08/2024, i debitori formulavano opposizione all'esecuzione, deducendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dalla banca circa la decadenza dal beneficio del termine e la nullità della notifica del precetto e del pignoramento.

Inoltre, deducevano la mancanza di prova circa la legittimazione attiva della cessionaria, l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità del mutuo e l'illegittimità dei tassi d'interesse applicati.

Chiedevano sospendersi la presente esecuzione e dichiararsi l'improcedibilità della procedura esecutiva.

Il G.E. fissava l'udienza del 25/11/2024 per trattare l'opposizione.

Il creditore si costituiva con atto del 22/11/2024, contestando la domanda.

All'udienza entrambe le parti depositano note.

L'opposizione non appare fondata.

In via preliminare l'impugnazione in questione, nella parte in cui va qualificata come opposizione successiva formale, contestandosi la correttezza di tutti gli atti esecutivi compiuti a partire dal primo, è palesemente inammissibile, perché tardiva.

Nel merito appare, comunque, infondata.

L'istituto di credito opposto ha depositato le raccomandate di messa in mora e comunicazione alla centrale rischi inviate ai debitori, così come risultano regolarmente notificati il precetto, in data 5/10/2022, perfezionatosi per compiuta giacenza con invio di raccomandata presso la residenza dei debitori, per come indicata dagli stessi, nonché il pignoramento, perfezionatosi per rifiuto del destinatario ex art. 138 c.p.c. in data 25/11/2022, come risulta dalla dichiarazione dell'ufficiale giudiziario, costituente piena prova.

Nessun rilievo assume la mancata notifica del mutuo, in quanto espressamente previsto dall'art. 41TUB.

I debitori erano ben a conoscenza della propria posizione debitoria e del presente procedimento.

Per quanto concerne le ulteriori eccezioni, deve precisarsi che esse appaiono contrarie agli indirizzi maggioritari della giurisprudenza e della sezione.

Infatti, in ordine al difetto di legittimazione attiva, va precisato che il creditore è individuato sempre in [REDACTED] originario erogatore del mutuo, invero [REDACTED] appare la mandataria per la riscossione del credito, per cui non appare essere avvenuta alcuna cessione.

In ordine alla mancanza del titolo, va ribadito che questa sezione di tribunale non aderisce all'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 12007/2024, invero al pari di altri tribunali.

Il Tribunale di Bari con ordinanza del 22.7.2024 si è così pronunciato: *“Nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo con il quale si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegna (in tutto o in parte) a quest'ultima, perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il Giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, comma 2, c.p.c.”*

Nel caso de quo, il mutuo azionato appare avere detti requisiti di titolo esecutivo, infatti all'art. 2 i debitori dichiarano di ricevere la somma erogata e successivamente la circostanza che essa sia riconsegnata alla Banca e costituita in deposito cauzionale, nulla toglie alla validità del contratto di mutuo.

Interpretando la concreta ed effettiva volontà delle parti, per come risulta dall'atto di mutuo, non può escludere la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. del mutuo azionato, giacché il trasferimento della somma mutuata comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario con conseguenti obbligazioni restitutorie.

Invero precedente giurisprudenza di legittimità aveva statuito che *“Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal*

*patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (ex plurimus Cass. ordinanza n. 9229 del 22/03/2022).*

Alla luce di quanto sopra, detta doglianza appare infondata.

Con riferimento a quanto dedotto in merito alle condizioni del mutuo, applicazione di tassi illegittimi, le relative eccezioni non appaiono in alcun modo provate, e la richiesta di consulenza, meramente esplorativa, non può supplire alla mancanza di prova da parte dell'opponente.

In ogni caso, alla luce della sentenza delle sezioni Unite del 29/05/2024 n.15130, non è causa di nullità del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori.

Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 624 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione.

Assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire previsti dalla legge.

Condanna parte opponente a rifondere a controparte le spese della presente fase che si liquidano in € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti e la chiusura del subprocedimento.

Conferma l'udienza del 17/02/2025 per statuire sulla vendita.

Catania 10/12/2024

La G.E.

Dott.ssa Maria Angela Chisari